



COMUNE DI ROVIGO

**Settore Sviluppo Economico, Bilancio, Risorse Finanziarie e Servizi Pubblici
Sezione Economato**

Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 45100 ROVIGO

Cod. Fisc. P.IVA 00192630291

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

*Concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande
calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso i locali di competenza del
Comune di Rovigo*

*Durata triennale
con decorrenza dalla data di installazione*

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	AUMENTO O DIMINUZIONE DEL NUMERO DEI DISTRIBUTORI
ART. 3	CONDIZIONI DI ESECUZIONE
ART. 4	DURATA E IMPORTO PRESUNTO
ART. 5	OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA
ART. 6	CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
ART. 7	GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 8	SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
ART. 9	OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA
ART. 10	MODALITA' DEL PAGAMENTO
ART. 11	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 12	PENALITA'
ART. 13	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
ART. 15	CAUZIONE
ART. 16	POLIZZE ASSICURATIVE
ART. 17	FORO COMPETENTE
ART. 18	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATI

- 1.** ALLEGATO A) - ELENCO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- 2.** SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA
- 3.** SCHEDA D'OFFERTA TECNICA
- 4.** ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente concessione è il servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso le seguenti sedi:

1. - PALASPORT di via Bramante - Rovigo
2. - SEDE MUNICIPALE di p.zza V.Emanuele II n.1 - Rovigo
3. - MUSEO DEI GRANDI FIUMI di p.zza San Bortolo - Rovigo
4. - UFFICI DEL TEATRO di p.zza Garibaldi - Rovigo
5. - SEDE DEL SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE E MOBILITA' di via Badaloni - Rovigo
6. - SEDE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE di viale Trieste - Rovigo
7. - SEDE DELLA POLIZIA LOCALE di viale Oroboni - Rovigo
8. - SOTTOPALCO DEL TEATRO di p.zza Garibaldi - Rovigo
9. - LABORATORIO TEATRALE di loc. San Sisto - Rovigo

Art. 2 – Aumento o diminuzione del numero dei distributori

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nelle sedi indicate nell'allegato A) al presente capitolato speciale d'oneri.

Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze del Comune al momento della concessione del servizio e potrà comunque subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta concessionaria, per motivi legati a traslochi degli uffici dell'Ente ovvero per altre ragioni di opportunità, lo spostamento delle apparecchiature in sedi diverse o in locali diversi da quelli originariamente assegnati, senza che questo possa comportar alcun onere a carico del Comune stesso.

Ogni variazione della consistenza numerica dei distributori ed i loro spostamenti all'interno del medesimo edificio o tra edifici dovranno essere autorizzati dal Comune.

In qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza del contratto, e per comprovate ragioni, quali ad esempio la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi (palasport) / l'accorpamento delle strutture comunali / l'affidamento di servizi dell'Ente ad altri soggetti / lo scorporo di alcuni servizi per la costituzione di una fondazione ecc., il Comune potrà chiedere all'aggiudicataria l'eliminazione totale o parziale dei distributori installati presso le strutture interessate. La rimozione dovrà essere eseguita dalla concessionaria entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di estendere il servizio presso altri locali di proprietà e/o pertinenza del Comune, nel corso dell'esecuzione del servizio, senza che questo possa comportar alcun onere a carico del Comune stesso.

Nei casi di richiesta di riduzione/aumento del numero dei distributori per le ragioni sopra indicate o per ragioni analoghe, alla Ditta concessionaria verrà riconosciuto un rimborso/accrecimento del canone mediante la determinazione di un importo forfetario ed onnicomprensivo, valutato e concordato di volta in volta con la Ditta stessa, in base al numero ed al tipo di distributori rimossi/installati, nonché alla data in cui verrà chiesta la rimozione/installazione.

A partire dall'anno contrattuale successivo a quello in cui si è disposto la riduzione/aumento del numero dei distributori, la Ditta sarà tenuta a corrispondere al

Comune un canone di concessione annuo ridotto/aumentato in base all'importo concordato con le modalità di cui al precedente punto.
Ogni variazione in diminuzione e/o aumento del canone sarà formalizzata con provvedimento dirigenziale.

Art. 3 - Condizioni di esecuzione

L'impresa concessionaria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato speciale, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese d'impianto e di allacciamento elettrico e, ove possibile, idrico, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune. A pena di esclusione, prima della presentazione dell'offerta, la Ditta è obbligata ad effettuare un sopralluogo presso le strutture in cui andranno installati i distributori, affinché i concorrenti possano verificare e quantificare gli oneri per la sicurezza ed i costi per rischi da interferenza. Tale sopralluogo dovrà essere comprovato da apposita ricevuta rilasciata dalla Sezione Economato. Le ditte interessate potranno chiamare la Sezione Economato (tel. 0425/206201) per concordare il sopralluogo, che potrà essere effettuato da lunedì 9 giugno 2008 a venerdì 13 giugno 2008, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

In occasione del sopralluogo sarà consegnato alla ditta anche il DUVRI.

Il DUVRI e la ricevuta di avvenuto sopralluogo dovranno, a pena di esclusione, essere restituiti, datati e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta, ed inseriti nella busta "A - DOCUMENTI", unitamente agli altri documenti previsti dal bando di gara.

Gli oneri per la sicurezza ed i costi per i rischi da interferenza dovranno essere specificati nella scheda d'offerta economica, ma non andranno in alcun modo ad incidere sulla valutazione dell'offerta, in quanto la loro quantificazione resta ad esclusivo onere della ditta.

Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie agli impianti elettrici e/o idrici, sentito il parere del citato Ufficio Tecnico, saranno a cura e spese della ditta concessionaria, la quale dovrà anche fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.

L'Impresa si impegna a rifornire i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica.

Art. 4 - Durata e importo presunto

La concessione ha la durata di mesi 36, con decorrenza dalla data di installazione, senza necessità di disdetta delle parti.

L'installazione verrà documentata da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante incaricato dalla ditta e da un dipendente incaricato dall'Economo comunale.

Nel corso del triennio di durata del contratto, il Concessionario si impegna a non effettuare ritocchi in aumento ai prezzi indicati nell'offerta economica PREZZO EROGAZIONI presentata per la presente procedura di affidamento della concessione. Ogni eventuale aumento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Alla scadenza, la concessione potrà essere prorogata di anno in anno, per un altro triennio, previo apposito atto dirigenziale, per tutti i distributori sino a quel momento installati o per alcuni di essi. La proroga sarà subordinata ad un adeguamento ISTAT del canone annuo di concessione e del prezzo di erogazione dei prodotti.

L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Il corrispettivo a base della concessione è di Euro 12.000= (dodicimila) (non soggetto ad IVA), per anno.

Art. 5 - Obbligatorietà dell'offerta

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 6 – Criteri di valutazione ed aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) Offerta economica: punti 60;
- 2) Offerta tecnica: punti 40

Le offerte presentate dalle Imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame del Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni dipendenti della Sezione Economato, che opereranno in base ai parametri ponderali sottoindicati:

OFFERTA ECONOMICA

La ditta concorrente deve presentare la propria offerta economica, da regolarizzare in bollo, compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, la Scheda d'Offerta Economica composta dalle seguenti sezioni che costituiscono parte integrante del presente capitolato:

- OFFERTA ECONOMICA CANONE
- OFFERTA ECONOMICA PREZZO EROGAZIONI

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

OFFERTA TECNICA

L'impresa concorrente dovrà presentare la propria offerta tecnica redigendo apposita relazione tecnica, utilizzando l'apposita Scheda d'Offerta Tecnica, ove siano indicati gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e precisamente:

- | | |
|---|--------------|
| b1) - miscela bevande a base di caffè | max punti 20 |
| b2) - numero prodotti del commercio equo e solidale | max punti 5 |
| b3) - numero prodotti "freschi e salutari" | max punti 15 |

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine decrescente di importanza:

PREZZO - punteggio massimo punti 60 così suddivisi

A1) Canone distributori - Punteggio massimo punti 20

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il migliore canone annuo, esclusivamente in aumento rispetto alla base della concessione indicata al precedente art. 4 del Capitolato.

Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior prezzo secondo la formula:

Canone offerto : Miglior canone = X : 20

$$X = \frac{Co * 20}{C}$$

Dove:

Co = Canone offerto

C = migliore canone

X = punteggio assegnato

A2) Prezzo prodotti erogati – Punteggio massimo punti 40

Il prezzo offerto dovrà essere unico per ciascuna categoria di prodotto contrassegnata dalla lettera a) alla lettera f) di cui all'allegato SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica – prezzo erogazioni sarà valutata solo sui prodotti tradizionali, esclusi, dunque i prodotti del commercio equo e solidale ed i prodotti "freschi e salutari". Per ciascuna categoria, (ad esclusione dei prodotti del commercio equo e solidale e dei prodotti "freschi e salutari"), si procederà all'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Caldo: *caffé, caffè macchiato, decaffeinato, decaffeinato macchiato, tè - Punteggio massimo punti 15 – il prezzo per questa categoria non potrà essere superiore a 0,40 € a pena di esclusione*

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per la tipologia di prodotto "a) Caldo", nel rispetto del tetto massimo previsto. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{Pb * 15}{Po}$$

Dove:

Po = Prezzo offerto

Pb = Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

b) Caldo: *altre bevande calde (cioccolata, cappuccino, caffè con cacao, ecc.) – Punteggio massimo punti 5*

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per la tipologia di prodotto "b) Caldo".

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{Pb * 5}{Po}$$

Dove:

Po = Prezzo offerto

Pb = Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

c) Bevande Fredde: acqua – punteggio massimo punti 5 – il prezzo per questa categoria non potrà essere superiore a 0,40 € a pena di esclusione

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto, nel rispetto del tetto massimo previsto. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{Pb * 5}{Po}$$

Dove:

Po = Prezzo offerto

Pb = Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

d) Bevande Fredde: bibite – punteggio massimo punti 5

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo medio.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{Pb * 5}{Po}$$

Dove:

Po = Prezzo offerto

Pb = Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

e) Snack monoporzione (dolci e salati) – punteggio massimo punti 5.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo medio.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 5}{P_o}$$

Dove:

P_o = Prezzo offerto medio

P_b = Prezzo più basso medio

X = punteggio assegnato

f) Cialde – punteggio massimo punti 5

Sarà richiesta l'installazione di un unico distributore di caffè in cialde: presso la sede municipale.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per cialda.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b * 5}{P_o}$$

Dove:

P_o = Prezzo offerto

P_b = Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo punti 40 così suddivisi

B1) MISCELA BEVANDE A BASE DI CAFFE' - Punteggio massimo punti 20

La Commissione tecnica, sulla base della scheda tecnica prodotto, provvederà all'attribuzione del punteggio in base alla percentuale di arabica presente nella miscela caffè, come di seguito:

- arabica 100%	Punti attribuiti 20
- arabica 90-99%	Punti attribuiti 18
- arabica 80-89%	Punti attribuiti 16
- arabica 70-79%	Punti attribuiti 14
- arabica inferiore al 70%	Punti attribuiti 8

S'intende che la suddetta percentuale dovrà essere debitamente dimostrata da parte della ditta aggiudicataria in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

B2) PRODOTTI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - Punteggio massimo punti 5

Il concorrente dovrà presentare una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione, provenienti dal commercio equo e solidale (certificati Fairtrade Trans Fair o provenienti da CTM Altromercato), precisando quanti prodotti proporrà nei distributori, parallelamente a quelli del mercato tradizionale.

La Commissione tecnica provvederà all'attribuzione di **un punto**, per un massimo di cinque punti, **per ogni prodotto**, proveniente dal commercio equo e solidale, che la ditta proporrà nei distributori. Tali prodotti dovranno permanere in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria.

B3) PRODOTTI FRESCHI E SALUTARI - Punteggio massimo punti 15

Il concorrente dovrà presentare una lista dei prodotti "freschi e salutari" che intende mettere in distribuzione (ad esempio frutta, macedonia di frutta di stagione, yogurt, panini e tramezzini, prodotti senza glutine, ecc.), precisando quanti prodotti proporrà nei distributori, parallelamente a quelli del mercato tradizionale.

Gli alimenti disponibili nelle macchinette dovranno pervenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

Verrà data la preferenza a prodotti a marchio DOP o IGP o biologici certificati.

La Commissione tecnica provvederà (per un massimo di quindici punti) all'attribuzione di:

- **un punto** per ogni prodotto "fresco e salutare" che la ditta proporrà nei distributori;
- **due punti** per ogni prodotto "fresco e salutare" che sia anche a marchio DOP, IGP, o biologico certificato.

S'intende che la certificazione suddetta dovrà essere debitamente dimostrata da parte della ditta aggiudicataria in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tali prodotti dovranno permanere in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- - - - -

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei predetti punteggi (offerta economica ed offerta tecnica).

In caso di offerte uguali, si procederà:

- in primis, alla richiesta di un miglioramento dell'offerta economica (canone e prezzo erogazioni);
- in secundis, all'estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti propone un'offerta migliorativa.

Art. 7 - Gestione del servizio

Il Concessionario dovrà effettuare a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici, nel numero e tipologia indicato nella tabella allegato A), entro i termini assegnati dalla Sezione Economato, che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione e comunque con una settimana di anticipo.

L'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti, a cura della ditta aggiudicataria, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità (si fa presente che questo

Comune non dispone di montacarichi), assumendosi a proprio carico le eventuali spese d'impianto e di allacciamento elettrico e, ove possibile, idrico, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie agli impianti elettrici e/o idrici, sentito il parere del citato Ufficio Tecnico, saranno a cura e spese della ditta concessionaria, la quale dovrà anche fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.

I distributori automatici dovranno essere sollevati dal suolo, in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini entro 7 giorni dalla comunicazione che verrà data dal Comune.

Il Comune si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici.

Deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Il Concessionario è altresì tenuto a collocare presso i distributori automatici dei contenitori portarifiuti per plastica/vetro/lattine, che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, svuotati almeno ogni due giorni (presso gli appositi contenitori cittadini) e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare il servizio di ristorazione in modo tempestivo, con almeno due passaggi settimanali ed assicurando interventi e forniture entro 3 ore dalla chiamata. Detti rifornimenti potranno essere eseguiti da personale della ditta, munito di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, durante gli orari di apertura al pubblico delle strutture comunali interessate.

Il Concessionario, in caso di segnalazione di guasti, è tenuto ad effettuare l'assistenza tecnica entro la giornata successiva alla segnalazione e, nel caso in cui il ripristino della funzionalità degli apparecchi dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 ore, a sostituire i distributori con apparecchi simili.

Art. 8 - Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti

I distributori dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Le apparecchiature dovranno inoltre rispettare la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita. Dovranno consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a cinque centesimi di euro - € 0,05) o, in alternativa, erogare il resto o entrambe le soluzioni. I distributori dovranno altresì essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta.

La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave. Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave.

I distributori dovranno mettere in evidenza la presenza di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, nonché di prodotti "freschi e salutari" (se presenti).

I prodotti distribuiti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

• **Bevande fredde:** *acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito specificate:*

1) Acqua naturale: bottiglie PET capacità lt 0,5

- 2) Acqua frizzante: bottiglie PET capacità lt 0,5
- 3) Bibite in lattina da cl 25
- 4) Bibite in brick da cl 20
- 5) Bibite tipo integratore: : bottiglie PET capacità lt 0,5
- 6) Succo di frutta in bottiglie PET capacità lt 0,5

• **Prodotti da forno e snacks in monoporzione (snacks salati e merende dolci).**

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

• **Prodotti "freschi e salutari" in monoporzione (yogurt, frutta, macedonia di frutta di stagione, panini e tramezzini, prodotti senza glutine e/o destinati ad un pubblico specifico).** I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Gli alimenti disponibili non dovranno derivare o contenere OGM o sostanze indesiderate.

• **Cialde di caffè – normale e decaffeinato** (Sarà richiesta l'installazione di un unico distributore di caffè in cialde: presso la sede municipale).

L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Art. 9 - Obblighi ed oneri generali a carico della ditta

Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.

La ditta dovrà consegnare alla Sezione Economato del Comune, entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione del servizio, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificatamente dal D. L. 155/97. La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei

propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nei Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626, inerente alle norme che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e 26 maggio 1997 n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell'Ente.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

La ditta concessionaria sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti del Comune.

Art. 10 - Modalità del pagamento

Il canone a carico del Concessionario dovrà essere corrisposto in una rata annuale anticipata, da versare entro 15 giorni dall'installazione, per il primo anno di concessione del servizio, e per gli anni successivi entro i primi 15 giorni del periodo contrattuale.

Il canone di concessione annuo dovrà essere versato presso la Tesoreria del Comune di Rovigo. Il mancato versamento entro il termine di cui sopra comporterà l'immediata risoluzione del contratto, salvo il diritto dell'Ente di chiedere il risarcimento dei relativi danni.

Art. 11 – Cessione del contratto

E' fatto divieto alla concessionaria di cedere in tutto o in parte il contratto avente ad oggetto la concessione in questione, sotto pena di risoluzione del rapporto con conseguente perdita della cauzione, nonché del risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Art. 12 – Penalità

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via fax:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione delle macchine ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato;

- € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canonici ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata;
- € 200,00 per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora l'impresa, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- mancato versamento della cauzione entro i termini di cui all'art. 15 del presente capitolato speciale o il versamento di un importo inferiore a quello dovuto;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

Art. 14 - Stipulazione del contratto e relative spese

La formalizzazione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio avverrà (senza spese di segreteria e registrazione a carico della concessionaria, salvo il caso d'uso) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio. Nel caso in cui fosse necessario stipulare e/o registrare apposito contratto disciplinante la concessione in oggetto, ogni spesa conseguente sarà a carico del concessionario.

Art. 15 - Cauzione

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il gestore è tenuto a versare una

cauzione definitiva pari al canone annuo da costituirsi mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Rovigo, indicando la causale del versamento.

In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Tale deposito cauzionale, che sarà infruttifero, resterà vincolato per l'intera durata della concessione, comprese eventuali proroghe, e restituito solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente l'esecuzione del contratto de quo.

Art. 16 – Polizze assicurative

Prima dell'installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, producendone copia alla Sezione Economato, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 500.000,00= a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

Art. 17 - Foro competente

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili.

Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Rovigo.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'Economo Comunale, dott. Ippazio Renna.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ippazio Renna

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a seguito di motivate esigenze senza che per ciò l'impresa possa pretendere compenso o indennizzo di sorta ai sensi degli articoli 1373 e 1671 del Codice Civile.

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE
